ISTITUZIONE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO DI CORSI PRELIMINARI NAVALI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 5

I giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi preliminari navali sono, all'atto della chiamata alle armi, nominati aspiranti di complemento.

Ad essi e' accordata la riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado di ufficiale.

Versione in vigore dal 8 agosto 1937, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso la Regia accademia navale di Livorno di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari
Estremi	Legge 3 giugno 1937, n. 1165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-la-regia-accademia-navale-di-livorno-di-corsi/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it